

IL COLLEGIO DI MILANO

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia; |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario; |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 14 settembre 2010, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettera del 26.05.2009 i Ricorrenti – titolari di un libretto di deposito n. 335630 presso la Banca – segnalavano a quest'ultima:

- di aver versato sul libretto un importo pari a Euro 5.500,00 in data 23.01.2008;
- di aver effettuato, in pari data, un versamento in contanti pari ad Euro 1295,69 a titolo di provvista per l'esecuzione di un bonifico relativo al pagamento del premio annuale di una polizza assicurativa;
- che il bonifico disposto non era stato eseguito;
- di non aver ricevuto "certificato fiscale per dichiarazione dei redditi" e di essersi resi conto di non poter dedurre l'importo del premio dalla dichiarazione dei redditi per il 2008.

Chiedevano alla Banca di provvedere all'esecuzione del bonifico in parola, o in alternativa, di accreditare l'importo versato in contanti sul libretto di deposito ad essi intestato.

La Banca riscontrava la missiva in data 28.07.2009 per confermare l'avvenuto accredito sul libretto della somma di Euro 5.500,00 - il 23.01.2008 - e l'avvenuta disposizione di un ordine di bonifico con addebito sul libretto medesimo in pari data. Nel respingere la richiesta di rimborso chiedeva indicazioni sulla necessità di provvedere o meno all'esecuzione del bonifico.

I Ricorrenti hanno chiesto la restituzione dell'importo versato in contanti ai fini dell'esecuzione del bonifico non eseguito dalla Banca, pari a Euro 1295,69.

Hanno precisato di essersi resi conto della mancata esecuzione solo a maggio 2009 in ragione della mancata ricezione del certificato per la denuncia redditi e di non aver potuto, conseguentemente, "*dedurre la quota relativa con ulteriore danno a fini fiscali*".

Sono allegati al ricorso la corrispondenza intercorsa in fase di reclamo e il modulo di richiesta di bonifico del 23.01.2008, sottoscritto da uno dei Ricorrenti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In punto di fatto ha confermato il versamento sul libretto dell'importo di Euro 5.500,00 e la disposizione dell'ordine di bonifico, riconoscendo che quest'ultimo non risulta essere stato effettuato.

La Banca ha contestato l'effettiva esecuzione di un ulteriore versamento in contanti pari a Euro 1.295,69, evidenziando che la provvista necessaria per l'esecuzione del bonifico era costituita dalle somme versate sul libretto.

Quanto al pagamento delle rate del premio assicurativo ha precisato che il bonifico relativo alla rata del 2009 è stato effettuato il 20.01.2009, mentre non è possibile effettuare versamenti con valuta antergrata in favore della compagnia di assicurazioni, come richiesto dai Ricorrenti.

Ha concluso chiedendo all'ABF di respingere la richiesta formulata dai Ricorrenti.

Le Controdeduzioni sono state trasmesse via posta al Ricorrente con lettera prot. n. 464736/10.

DIRITTO

La prima questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in questione riguarda la mancata esecuzione dell'ordine di bonifico da parte dell'intermediario resistente.

A questo proposito la Banca riconosce espressamente di non aver dato esecuzione all'ordine di bonifico, con ciò ammettendo pienamente il proprio inadempimento.

Come è noto, la dottrina e la giurisprudenza dominanti ravvisano nel bonifico un incarico (mandato – delegazione di pagamento), conferito dal cliente alla banca, che solitamente si inserisce nel più ampio servizio di cassa offerto dalla banca con il contratto di conto corrente di corrispondenza (art. 1719 cod. civ.).

All'esecuzione dell'ordine di bonifico risulta, pertanto, applicabile l'art. 1856 cod. civ., in tema di esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista, o da altro cliente, che prevede che il banchiere risponda secondo le regole del mandato, con rinvio all'art. 1710 cod. civ. e, quindi, alla diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1°, cod. civ.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina tale rinvio, non essendo puntuale, deve essere meglio riferito alla diligenza professionale di cui al comma 2° dell'art. 1176 c.c., rapportata al tipo di attività svolta. Il grado di diligenza cui è tenuto l'intermediario nell'esecuzione delle disposizioni che gli siano state impartite dal cliente è, infatti, da individuare nella diligenza del c.d. *bonus argentarius* (cfr., ad esempio, CASS., 12 GIUGNO 2007, N. 13777, secondo cui «*ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, la banca appellata, la quale, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati*»).

Ora, mentre non può revocarsi in dubbio che ricorra un inadempimento ed una responsabilità dell'intermediario per quanto attiene alla mancata esecuzione dell'ordine di bonifico, appare, invero, a questo Collegio che ai ricorrenti non possa essere riconosciuto alcunché a titolo di risarcimento del danno inteso come lucro cessante, posto che i ricorrenti non solo non hanno dimostrato la ricorrenza di un tale tipo di danno e del relativo nesso causale, ma non lo hanno neppure sufficientemente descritto (non apparendo al proposito sufficiente la generica affermazione di non aver potuto «*dedurre la quota relativa con ulteriore danno a fini fiscali*»), né hanno formulato alcuna specifica richiesta in tal senso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Venendo ora all'esame della questione relativa alla richiesta di restituzione della somma di Euro 1295,69, deve rilevarsi che il modulo di richiesta di bonifico non reca una chiara indicazione circa l'individuazione della provvista necessaria al bonifico – e cioè se tramite versamento in contanti (“per cassa”) o per mezzo di prelievo della provvista da un conto corrente (“addebito su conto”) – ma contiene unicamente, insieme alle indicazioni anagrafiche dei Ricorrenti, l'indicazione del numero di libretto di deposito ai medesimi intestato.

Ora, se da un lato questo Collegio non può che censurare la prassi di utilizzare un libretto di deposito come se fosse un conto corrente bancario ordinario, è altresì innegabile che il modulo in questione sia tutt'altro che chiaro in ordine al reperimento della provvista necessaria all'esecuzione del bonifico, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente (né tantomeno inequivocabile) l'annotazione del numero di libretto di deposito dei ricorrenti in un luogo (tra l'altro) destinato a contenere una diversa annotazione.

L'inadempimento dell'esecuzione dell'ordine di bonifico è pacifico, così come lo è l'esistenza della relativa provvista (non invece la “provenienza” della medesima); essendo, dunque, mancata l'esecuzione del bonifico, la relativa provvista va restituita.

Ora, la scarsa chiarezza del modulo utilizzato per impartire l'ordine di bonifico genera l'incertezza sopra illustrata ed è onere dell'intermediario dimostrare inequivocabilmente che l'ordine di bonifico prevedesse che la provvista venisse prelevata dal libretto di deposito intestato ai ricorrenti, dovendosi altrimenti concludere che, in difetto di tale dimostrazione, la provvista debba comunque essere restituita, non avendo avuto l'ordine di bonifico esecuzione alcuna.

Vi è di più; il modulo di bonifico agli atti sembra integrare gli estremi di un modulo di bonifico con provvista “per cassa” (piuttosto che con addebito su conto corrente o su altro rapporto intrattenuto con l'intermediario), dato che in nessuna sua parte appare qualche casella prestampata (o analogo spazio) che indichi chiaramente su quale rapporto bancario debba essere addebitata la somma oggetto del bonifico.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca alla ricorrente la somma di € 1295,69 oltre a interessi dalla domanda al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO